

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di CARLO CIMINIELLO

Tassazione separata per i giudici tributari

Gli emolumenti dei giudici tributari, percepiti oltre il 12 gennaio dell'anno di imposta successivo a causa del "fisiologico ritardo" con cui la pubblica amministrazione effettua i pagamenti, vanno assoggettati a tassazione separata IRPEF. Il principio è stato statuito dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, pronunciatisi in seguito al ricorso proposto da un loro collega avverso il rigetto di un'istanza di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate (sentenza n. 1732 del 13 luglio 2016 - Pres.: G. Perna; Rel.: A. Costantini).

LA VICENDA - Con ricorso depositato presso la CTP di Lecce, un giudice tributario impugnava il silenzio rifiuto opposto nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate in merito ad un'istanza di rimborso Irpef relativa a quattro periodi di imposta. In particolare il giudice lamentava l'ingiusta applicazione del regime ordinario di tassazione IRPEF sugli emolumenti da lui percepiti per gli anni di imposta dal 2011 al 2014 e derivanti dal suo ruolo di giudice tributario, ai sensi dell'art. 39 D.L. 98/2011 c. 5. In base alla norma i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie «entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento» si intendono concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibile. Norma, peraltro, già dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. con la Sent. N. 142/2014.

LA SENTENZA - A seguito dell'udienza, è prevalsa la tesi del difensore avv. Villani. Infatti con la decisione dei giudici leccesi sono state accolte (parzialmente) le richieste del ricorrente ed è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate. La Commissione ha esordito ponendo in evidenza quanto previsto dall'art. 17, c. 1 TUIR, il quale sottopone a "tassazione separata" i redditi derivanti dagli emolumenti "arretrati" per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad "anni precedenti", percepiti in ritardo «per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti». Assimilati ai "redditi di lavoro dipendente" sono da considerarsi «anche quelli derivanti dai compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace ed Agli Esperti del tribunale di Sorveglianza». Ebbene, ciò premesso, il collegio ha ritenuto che il ricorrente, svolgendo la professione di Giudice Tributario ed avendo ricevuto parte dei relativi emolumenti in ritardo, «è suscettibile di tassazione separata per le somme corrispostegli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data eccedente quella prevista dal principio di cassa allargata (il 12 gennaio di ogni anno di imposta)». Pertanto, ai fini della più corretta risoluzione della controversia, i giudici hanno dovuto stabilire se «vi sia stato ritardo nella corresponsione dei compensi dovutigli e, se ritardo vi sia stato, se si sia trattato di un ritardo irrilevante ai fini della tassazione separata (versamenti effettuati entro il 12 gennaio dell'anno di imposta successivo)». Ed inoltre se «si sia trattato di un ritardo indipendente dalla volontà delle parti, cioè idoneo alla conseguente tassazione separata degli emolumenti percepiti». I giudici hanno quindi appurato dagli atti di causa che parte degli emolumenti percepiti, in quanto tempestivi, sono stati correttamente assoggettati a regime ordinario di tassazione. Per altra parte, invece, andava applicato il regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 17 dpr 917/86 in quanto il "carattere di fisiologicità", dedotto dall'amministrazione finanziaria inerente ai ritardi nella corresponsione degli emolumenti, «non può rivestire carattere giuridicamente rilevante ai fini della non applicazione dell'aliquota media di tassazione. Per questi compensi professionali sussiste regime di tassazione separata ex art. 17 dpr 917/86». Per questi motivi i giudici hanno ritenuto sussistente il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso di quota parte dell'Irpef versata nelle casse erariali.

CONCLUSIONI - La sentenza in commento ha colmato, conformemente all'orientamento prevalente, una persistente lacuna legislativa. Difatti, il già richiamato art. 17, c. 1 lett. b TUIR, pur prevedendo la tassazione separata dei redditi «derivanti dagli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente» nulla sancisce in merito alla "causa del ritardo" della corresponsione degli emolumenti medesimi che determina la tassazione separata. Conseguentemente, al "ritardo fisiologico" della P.A. non è normativamente attribuita alcuna funzione di esclusione da tale particolare regime di favore per il contribuente. L'interpretazione fornita dai giudici leccesi appare quindi in linea con l'orientamento della Suprema Corte (Sent. 18067/02) in base al quale, in estrema sintesi, la disciplina della tassazione separata trova applicazione in relazione a tutti gli emolumenti arretrati «senza che incida in alcun modo la causa del ritardo». A nostro avviso lo stato di illiquidità di una azienda o il "fisiologico ritardo al pagamento da parte della P.A." costituiscono motivi oggettivi che depongono a favore della "tassazione separata". Ricordiamo a tal proposito che anche la più recente giurisprudenza di merito (sent. 1528/2015 CTR Lombardia) ha ritenuto che «dalla natura delle norme il legislatore considera "emolumenti arretrati" tutti quelli relativi ad anni precedenti erogati in anni successivi sia per effetto di leggi, sia per "altre cause" non indicate, purché indipendenti dalla volontà delle parti». Sicché il legislatore, attribuendo rilevanza ad "altre cause", ha inteso allargare e non restringere la fattispecie degli "emolumenti arretrati" relativi ad anni precedenti da assoggettare a tassazione separata.